CISL SCUOLA

SEGRETERIA NAZIONALE

Memoria della CISL SCUOLA depositata in data 20 maggio 2010 in occasione dell'audizione presso la VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati sullo Schema di Regolamento n. 205 concernente la Formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, in attuazione della delega contenuta nell'art. 2, c. 416, della legge 244/2007.

Onorevole Presidente, Onorevoli Componenti di codesta spettabile Commissione,

la complessità del compito che lo schema di regolamento in esame affronta è attestata, con plastica evidenza, dal fatto che lo stesso si prefigge di dare attuazione, e solo in parte, alla delega contenuta in una Legge Finanziaria risalente al dicembre 2007. Un lasso di tempo che ci sembra ancor più consistente per gli accadimenti che da allora si sono succeduti e che hanno visto non solo mutare quadro politico e maggioranza di governo, ma anche una nutrita serie di discussi provvedimenti di riordino del sistema scolastico e, da ultimo, il profilarsi di una drammatica situazione di crisi economico finanziaria estesa a livello internazionale.

In tale contesto, certamente non privo di criticità, diventa ancor più necessario porsi l'obiettivo di un sistema di istruzione che sappia al tempo stesso promuovere la formazione della persona, favorire la coesione sociale, sostenere la competitività del sistema Paese: a tal fine, è indispensabile attivare percorsi di formazione iniziale (da implementare poi con la formazione in servizio) che traguardino un profilo professionale dei docenti caratterizzato da solide competenze

- ✓ disciplinari;
- ✓ metodologico-didattiche;
- ✓ organizzativo-relazionali;
- ✓ psico-pedagogiche.

Un profilo unitario e articolato che, assicurando pari dignità a tutti i percorsi, sappia legarli alle specificità dei diversi livelli di scolarità.

Dato per scontato che solo la verifica dei fatti ci dirà se e quanto l'architettura disegnata nello schema di regolamento risulterà all'altezza del compito, e che la scelta della loro articolazione può essere sostanzialmente condivisa, facciamo nostra la richiesta contenuta nel parere reso a suo tempo dal CNPI di *rendere "esplicito il richiamo all'unitarietà della funzione docente".*

Percorsi formativi orientati alla docenza non possono non trovare nelle attività di tirocinio un tratto distintivo e qualificante. Se queste rivestono un ruolo visibile e adeguatamente strutturato nel corso a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, appare invece troppo limitata, per i percorsi che orientano alla docenza nella scuola secondaria di I e II grado, l'integrazione della formazione accademica con momenti di diretta esperienza didattica, che appare riduttivo prevedere espressamente nel solo anno di TFA.

Pur senza escludere altri e diversi apporti reciproci, è chiaro che proprio sulla gestione delle attività di tirocinio si evidenzia in modo particolare la relazione fra scuola e università, una relazione che deve caratterizzarsi quanto più possibile sotto un profilo di interazione cooperativa, fuori da improprie gerarchizzazioni: per questo sarebbe quanto mai opportuno realizzare un più sostenibile equilibrio nella composizione degli organismi che prevedono una partecipazione dei due sistemi (università e scuola), come ad esempio i consigli di tirocinio e le commissioni d'esame.

Per esigenze di sintesi, ma soprattutto per la chiara consapevolezza degli ambiti in cui ci sentiamo più legittimati a far pesare le nostre specifiche competenze, evitiamo di inoltrarci sul terreno dei contenuti disciplinari che connotano i percorsi di studio – se non per rilevare il vuoto tuttora esistente in ordine a quelli finalizzati alla docenza nella secondaria di II grado, che mette una seria ipoteca sulla possibilità di avviare a breve scadenza e in modo contestuale il nuovo sistema di formazione – per concentrare la nostra attenzione sul complesso delle disposizioni volte a definire la gestione della fase transitoria, contenute nell'art. 15 dello schema in esame.

Si tratta di una fase particolarmente delicata, perché il raccordo tra il nuovo sistema e quello precedente, pur non potendo contraddire la finalità di promuovere un profilo professionale di più elevata qualità attraverso i nuovi percorsi, e pur dovendo assicurare agli stessi una sufficiente "appetibilità" (impegno richiesto - prospettive di lavoro), incrocia le attese di quanti, in possesso dei titoli del previgente ordinamento, potrebbero veder svanire le opportunità fin qui avute di conseguire un'abilitazione, passaggio obbligato per mantenere aperta una chance di accesso alla professione docente; ciò vale in special modo per coloro che, nel frattempo, hanno avuto modo di maturare nella scuola un'esperienza di lavoro la cui consistenza, negli anni scorsi, ha spesso rappresentato requisito utile per accedere a procedure abilitanti speciali e, tramite esse, alle attuali graduatorie ad esaurimento, di fatto unico canale di reclutamento attivato negli ultimi dieci anni.

L'attuale stesura dello schema di regolamento recepisce, e ne prendiamo positivamente atto, le sollecitazioni che da più parti erano state avanzate perché le situazioni sopra descritte trovassero adeguata attenzione e considerazione: ci riferiamo in particolare a quanto previsto ai commi 13 e 14.

Per quanto riguarda quest'ultimo (comma 14), riteniamo debbano essere opportunamente risolte alcune incongruenze di tipo giuridico, cui fanno riscontro le aspettative di coloro che, in possesso di titoli di per sé abilitanti e di cui è stato a suo tempo riconosciuto in via permanente il valore legale (cfr. DM 10.3.2007), si vedrebbero oggi posti nella condizione di dover conseguire, per altra via formativa, lo stesso requisito – l'abilitazione – di cui per legge già dispongono.

Sul comma 13: per molte ragioni, in gran parte autorevolmente riprese anche nel parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in esame, sarebbe opportuno e ragionevole che il personale per cui si prevede una possibilità di ammissione, anche in soprannumero, ai TFA, essendo in possesso di una congrua esperienza di lavoro, potesse essere esonerato dal sottoporsi alla selezione di accesso, che peraltro riserva ad altre tipologie di aspiranti un trattamento in qualche modo agevolato.

Ma ancor più grave è l'aver posto un limite temporale trascorso il quale la possibilità di abilitarsi verrebbe a mancare del tutto, se non ipotizzando che l'interessato riprenda un nuovo percorso di formazione, con tempi insostenibili e inaccettabili.

Alla prevedibile obiezione che potrebbe esserci rivolta, di rivendicare cioè - in sostanza - l'ennesima sanatoria, sentiamo di poter rispondere anzitutto negando che di questo possa trattarsi, data la natura "ordinaria" dei percorsi abilitanti che gli interessati dovrebbero intraprendere, con le annesse previste procedure di valutazione degli esiti.

Crediamo invece di essere nel giusto sostenendo le ragioni di chi spesso per anni ha consentito alla scuola, col suo lavoro, di funzionare e di funzionare bene e ora chiede solo che l'esperienza maturata, che costituisce un bagaglio di professionalità maturata "sul campo", gli valga per accedere ad un percorso che – lo ripetiamo – non assicura esiti scontati.

Non trascuriamo le implicazioni che le soluzioni adottate inevitabilmente comportano rispetto ad un fenomeno, quello del precariato, di cui ci riteniamo buoni conoscitori anche perché, da sempre, siamo impegnati a rappresentare e tutelare questa fascia di lavoratori in una faticosa ricerca di sintesi tra interessi e aspettative spesso in reciproca concorrenza.

Sappiamo bene quanto sia drammatica e difficilmente governabile una situazione che vede un così forte squilibrio fra domanda e offerta di lavoro, squilibrio che – lo si deve riconoscere per onestà intellettuale - si avrebbe anche nell'auspicata ipotesi in cui fosse ridotto al minimo il ricorso, oggi abnorme, al lavoro precario.

Per questo si rende ancor più evidente il limite derivante dal fatto che si definiscono i percorsi di formazione ma non ancora, come invece si sarebbe dovuto, le modalità di reclutamento, rispetto alle quali siamo purtroppo ancora costretti ad inseguire estemporanee esternazioni, senza poterci confrontare con proposte organicamente strutturate.

Proprio per la delicatezza della questione, sarebbe davvero sbagliato e inaccettabile tentare oggi soluzioni, comunque parziali e limitate, che si affidino unicamente alla leva di un'aspra e dura pre-selezione o all'indicazione di date capestro, di cui auspichiamo vivamente non resti traccia nella stesura definitiva del regolamento.

E' vero che i dati relativi alla consistenza della platea di possibili destinatari delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14, pur meritando a nostro avviso una più puntuale verifica perché certamente sovrastimati, delineano un quadro indubbiamente problematico specie se raffrontato al numero di "abilitandi" ammessi annualmente alle SSIS nel previgente sistema.

Si tratta tuttavia di una difficoltà che non ci appare insormontabile, potendosi eventualmente prevedere un'articolazione degli accessi articolata nel tempo, per la quale i margini potrebbero essere anche più ampi di quelli risultanti dallo schema di regolamento, nel caso non improbabile in cui l'avvio dei nuovi percorsi avvenisse non nell'anno accademico 2010/11, ma in quello successivo.

Infine una raccomandazione di tipo formale: il testo del regolamento, ed in particolare quello dell'art. 15, non appare improntato alla necessaria chiarezza e semplicità, essendo costellato di rimandi laddove sarebbe più opportuna una formulazione esplicita di quanto si richiede (ad esempio, "il requisito di cui al comma 13", oppure "ai sensi dei commi 1 e 2 i soggetti di cui all'art. 7 comma 3 e all'articolo 8 comma 4"); parimenti riteniamo che l'attuale formulazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 debba essere modificata in modo da rendere esplicito che i requisiti previsti dal DM 9.2.05 n. 22 integrano, e non sostituiscono, quelli previsti dal DM 39/98 per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per l'accesso alle scuole di specializzazione.

Roma, 20 maggio 2010.

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Scrima